

**Prot. n° 671 C 14 A**  
**Del 28-01-2011**  
**ALBO SEDE**  
**AL MIUR**

**APPROVATO DAL MIUR CON DECRETO n° 44 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

**Conservatorio “Licinio Refice” di Frosinone**

## **REGOLAMENTO DIDATTICO**

ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212

### **Art. 1** **(Generalità)**

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dello Statuto del Conservatorio di musica “Licinio Refice” di Frosinone, nonché delle leggi e dei Regolamenti vigenti, gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento a quanto indicato dall'articolo 10, comma 4, del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.

### **Art. 2** **(Definizioni)**

Ai sensi del presente regolamento si intendono per:

- a) aree disciplinari: i raggruppamenti omogenei dei settori artistico-disciplinari, individuati dai relativi decreti ministeriali.
- b) attività formative: tutte le attività finalizzate alla formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle prove finali, alla produzione artistica, alle attività di ricerca, alle attività didattiche di gruppo, ai tirocini, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- c) campo disciplinare: disciplina ricompresa in uno specifico settore artistico-disciplinare che costituisce materia di insegnamento;
- d) consiglio di corso: l'insieme dei professori delle discipline afferenti al corso di diploma ;
- e) corsi di studio: i corsi di diploma accademico di primo livello, di diploma accademico di secondo livello, i corsi di specializzazione, i corsi di formazione alla ricerca e i corsi di perfezionamento o master;
- f) credito formativo accademico, di seguito denominato CFA: la misura del volume di lavoro di apprendimento, comprensivo dello studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di

- adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- g) curriculum: l'insieme delle attività formative specificate negli ordinamenti didattici dei corsi di studio e finalizzate al conseguimento del titolo relativo;
- h) declaratoria: la descrizione del settore disciplinare;
- i) dipartimento: la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso afferenti;
- l) obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, competenze e abilità necessarie al raggiungimento del livello artistico, culturale e professionale al quale è finalizzato il corso di studio;
- m) offerta formativa: l'insieme dei corsi di studio, delle attività formative, di produzione e di ricerca attivati dal Conservatorio.;
- n) ordinamenti didattici dei corsi di studio: l'insieme delle discipline e delle attività previste nei singoli corsi di Diploma Accademico e l'insieme delle norme che li regolamentano;
- o) regolamenti dei corsi di studio: i regolamenti concernenti la funzionalità dei singoli corsi di studio;
- p) scuola: l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;
- q) settori artistico-disciplinari: raggruppamenti di discipline omogenee riconducibili alla medesima declaratoria;
- r) struttura didattica: la struttura che programma e coordina il servizio didattico.

### Art. 3

#### (Commissioni per esami di profitto e per la prova finale)

1. Gli studenti sostengono gli esami di profitto dinanzi ad una commissione che ne assicura il carattere pubblico nei limiti della normativa vigente.
2. Le commissioni per gli esami di profitto, formate dal docente che ha impartito il corso e altri due componenti da lui proposti, sono nominate dal Direttore del Conservatorio.
3. La commissione per la prova finale del corso di studio è costituita da sette docenti.
4. La commissione per la prova finale è presieduta dal Direttore o da un suo delegato, e deve comprendere il/i professori che hanno curato la preparazione della prova finale e almeno due professori di riferimento della disciplina di indirizzo. Le commissioni sono costituite con nomina del Direttore, assicurando una trasversalità di rappresentanza alle diverse aree formative. Possono essere chiamati a far parte della commissione anche esperti esterni all'istituzione.

### Art. 4

#### (Programmazione didattica)

1. Il Calendario Accademico è emanato dal Direttore, previa approvazione e delibera del Consiglio Accademico, di norma entro il 30 settembre di ogni anno.
2. Gli insegnamenti hanno durata semestrale o annuale. In relazione a esigenze specifiche possono essere previste differenti scansioni funzionali all'organizzazione didattica.
3. I periodi di svolgimento delle attività formative e il calendario delle lezioni sono determinati dal Direttore, sentite le strutture didattiche e il Consiglio Accademico, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici; il calendario degli esami, di norma, viene reso noto agli studenti quindici giorni prima di ciascuna sessione d'esame.
4. Le sessioni d'esame sono tre; per ogni sessione d'esame possono essere previsti più appelli.
5. Per lo svolgimento delle prove finali di diploma accademico il Conservatorio garantisce tre sessioni distribuite nel corso dell'anno accademico. Le prove finali per il conseguimento del diploma accademico relative a ciascun anno accademico si svolgono entro la terza sessione.
6. La durata dell'anno accademico è fissata dal 1 novembre al 31 ottobre, ferma restando la facoltà di anticipare le attività didattiche in sede di calendario accademico.

### Art. 5

#### (Pubblicità degli atti)

1. Il Conservatorio promuove tempestivamente forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte.

2. Annualmente il Conservatorio pubblica il Manifesto degli studi. Esso indica:

- a) gli ordinamenti didattici di ciascun corso di studio attivato, con le relative discipline e le indicazioni delle eventuali propedeuticità;
- b) i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio;
- c) l'eventuale numero massimo di iscritti per ogni corso di studio;
- d) le modalità e il calendario delle relative prove di ammissione;
- e) le norme relative alla frequenza;
- f) le condizioni, le modalità e ogni altro adempimento necessario all'immatricolazione e alla iscrizione ai corsi di studio;
- g) il calendario accademico;
- h) le modalità per la presentazione dei piani di studio individuali;
- i) ogni altra indicazione ritenuta utile.

3. Entro l'inizio dell'anno accademico il Conservatorio predispone la guida didattica redatta in conformità alle direttive europee. La guida didattica riporta il Manifesto annuale degli studi unitamente alle altre informazioni utili ad illustrare le attività programmate nonché scelte, opportunità e adempimenti degli studenti.

4. Il Conservatorio- è tenuto a rendere noti entro l'inizio dell'anno accademico i programmi delle discipline attivate, giorni ed orari di lezione di ciascuna disciplina attivata ed eventuali ulteriori informazioni.

5. Per ogni attività, il Conservatorio individua la struttura o la singola persona che ne assume la responsabilità, in conformità alla normativa vigente.

#### Art.6

##### (Orientamento e tutorato)

1. Il Conservatorio attiva servizi di orientamento volti all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni, nonché servizi di orientamento svolti in collaborazione con le scuole secondarie superiori e destinati ai relativi studenti ai fini dell'iscrizione ai corsi di diploma accademico di primo livello.

2. Il Conservatorio istituisce, per ogni corso di studio, attività di tutorato per i propri studenti, volta all'informazione sui corsi di studio, sugli ordinamenti didattici, sulla compilazione dei piani di studio individuali, sui servizi per gli studenti, sul funzionamento amministrativo, sulle attività del Conservatorio, e quant'altro ritenuto di interesse per gli studenti.

#### Art.7

##### (Durata dei corsi di studio.)

1. Per conseguire il diploma accademico di primo livello lo studente deve aver acquisito 180 crediti. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello lo studente deve aver acquisito 120 crediti. Per conseguire il diploma di perfezionamento o master, lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti. Per conseguire il diploma di specializzazione i singoli ordinamenti didattici dei corsi di studio determinano il numero minimo di crediti da acquisire, comunque non inferiori a 120

2. Sono definiti due tipi di regime d'impegno corrispondenti a differenti durate del corso:

- a) regime d'impegno di durata normale per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi;
- b) regime d'impegno di durata superiore, comunque non superiore al doppio della durata normale, per studenti non impegnati a tempo pieno negli studi.

3. Salvo diversa opzione all'atto dell'immatricolazione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio disciplinano le modalità di passaggio da un regime d'impegno all'altro; tale passaggio deve comunque essere richiesto alla struttura didattica competente, la quale delibererà tenendo conto della carriera svolta, degli anni di iscrizione e della disponibilità dei posti.

#### Art. 8

##### (Ordinamento dei corsi, titoli di studio e offerta formativa)

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono approvati dal Consiglio Accademico e adottati con decreto del Direttore successivamente all'approvazione ministeriale.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti presso il Conservatorio determinano:
  - a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, con indicazione delle relative scuole di appartenenza;
  - b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
  - c) i CFA assegnati a ciascuna attività formativa;
  - d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo;
  - e) la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
  - f) le ore di lezione frontale.
3. Il Conservatorio rilascia i seguenti titoli di studio:
  - a) Diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello;
  - b) Diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello;
  - c) Diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione;
  - d) Diploma di perfezionamento (master di primo e di secondo livello), conseguito al termine del corso di perfezionamento;
  - e) Diploma accademico di formazione alla ricerca conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca in campo musicale di durata comunque non inferiore a tre anni.

#### Art. 9

##### (Propedeuticità e sbarramenti)

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere la propedeuticità di talune discipline o altre attività formative.
2. Per le discipline che si articolano in più annualità, lo studente può essere ammesso, in base ai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, a frequentare le annualità successive alla prima, negli anni accademici a seguire, anche nel caso non abbia sostenuto con esito positivo l'esame o qualsiasi altra forma di verifica del profitto prevista per le annualità precedenti. Per poter accedere alla verifica del profitto delle annualità successive alla prima sarà tuttavia necessario che egli abbia sostenuto con esito positivo quella relativa alle annualità precedenti.
3. Il mancato soddisfacimento dell'eventuale obbligo formativo aggiuntivo (debito) costituisce ostacolo al proseguimento della carriera didattica

#### Art.10

##### (Esami e altre forme di verifica del profitto)

1. Gli esami di profitto, e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione, possono essere sostenuti dallo studente solo successivamente alla conclusione della frequenza ai corsi, nonché all'ottenimento di eventuali attestazioni di frequenza e al rispetto delle propedeuticità richieste dai singoli ordinamenti. Ai fini dell'ammissione agli esami o del conseguimento dei crediti da parte di ciascuno studente è necessaria la frequenza di almeno l'80% delle lezioni frontali previste per ogni corso.
2. I regolamenti dei singoli corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti ai fini dell'acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite e della prosecuzione della carriera.
3. In particolari casi, disciplinati nei regolamenti dei corsi di studio, l'esame o altra forma di verifica del profitto di discipline esecutive possono svolgersi per gruppi facendo salva comunque la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale.
4. Nel caso di una attività formativa articolata in forme diverse o in più moduli, le strutture didattiche potranno prevedere un'unica verifica che comprenda l'accertamento del profitto raggiunto per ciascuna dei moduli.
5. A seconda di quanto disposto dai regolamenti didattici del corso di studio, le verifiche di norma danno luogo a votazione per gli esami di profitto, ma possono anche consistere in un giudizio di idoneità.

6. Il voto è espresso in trentesimi e l'esame s'intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi. Quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita all'unanimità la lode.

7. Il regolamento didattico del corso di studio può prevedere, oltre alle verifiche di carattere ordinario a cura delle commissioni d'esame, altre forme di attribuzione del credito.

8. Gli esami di profitto possono essere pratici (esecutivi o scritti) e/o orali; si possono prevedere anche forme articolate di verifica, eventualmente composte di prove successive da concludersi comunque con un controllo finale.

9. La votazione è riportata a cura della commissione esaminatrice e a firma del docente che ha tenuto il corso sul libretto dello studente.

10. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della relativa valutazione, di un esame già superato.

#### Art. 11

##### (Prova finale e conseguimento del titolo di studio)

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la funzione di evidenziare le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti i crediti previsti dal piano degli studi, entro 15 giorni dalla data della prova finale. La prova finale concorre all'acquisizione dei crediti totali previsti ma non concorre alla media ponderata.

2. L'esame finale è di norma costituito da una prova di carattere tecnico-pratico-scientifico inerente l'indirizzo caratterizzante del corso degli studi

3. Le modalità di svolgimento e di valutazione della prova finale sono disciplinate nei regolamenti dei corsi di studio.

4. Il voto finale è espresso in centodecimi, con eventuale lode. Il voto finale non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata a centodieci, delle votazioni conseguite nell'intero percorso formativo in funzione dei CFA acquisiti e delle diverse tipologie di attività formative. La media ponderata dei voti può essere integrata dalla commissione per un punteggio non superiore a 7/110. L'eventuale lode deve essere assegnata all'unanimità dalla commissione.

5. La commissione può attribuire, con decisione unanime, la "menzione d'onore" o altre forme di riconoscimento accademico.

6. Lo svolgimento delle prove finali di diploma accademico e l'atto della proclamazione del risultato finale sono pubblici.

7. Il Conservatorio rilascia, come supplemento al diploma, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo stesso.

#### Art.12

##### (Ammissione ai corsi di studio)

1. Per essere ammessi a un corso di diploma accademico di primo livello, occorre essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. In caso di spiccate capacità e attitudini, lo studente potrà essere ammesso anche prima del conseguimento di detto titolo, il quale dovrà comunque essere conseguito prima del conferimento del diploma accademico di primo livello. Gli studenti che aspirano all'ammissione ai corsi di diploma accademico di primo livello devono inoltre essere in possesso di un'adeguata preparazione iniziale, accertata nelle forme stabilite nei regolamenti dei singoli corsi di studio.

2. Per essere ammessi a un corso di diploma accademico di secondo livello, occorre essere in possesso di laurea o di diploma accademico di primo livello, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, nonché di una preparazione acquisita coerente e adeguata al corso di secondo livello.

3. Per essere ammessi a un corso di specializzazione, occorre essere in possesso di diploma accademico di primo o di secondo livello o di laurea o laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

4. Per essere ammessi a un corso di formazione alla ricerca, occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

5. Per essere ammessi a un corso di perfezionamento o master, occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea, oppure di diploma di conservatorio congiuntamente al diploma di maturità I Regolamenti dei corsi di studio disciplinano le ipotesi nelle quali è richiesto il possesso del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale.

#### Art.13

##### (Debiti e ammissione condizionata)

1. Qualora lo studente, durante l'esame di ammissione, evidenzia lacune nella preparazione, avrà l'obbligo di colmare i debiti rilevati anche attraverso la frequenza di apposite attività formative.

2. I criteri per l'attribuzione dei debiti sono regolamentati dai consigli di corso competenti.

3. Agli studenti ammessi ai corsi di secondo livello, il cui curriculum di studi non sia pienamente coerente con il corso prescelto, potranno essere attribuiti debiti formativi da colmare con forme di didattica integrativa.

#### Art.14

##### (Ordinamenti dei corsi e piani di studio individuali)

1. Gli ordinamenti didattici definiscono l'articolazione dei curricula di ciascun corso di studi, con l'indicazione delle discipline attivate, delle attività formative obbligatorie, degli eventuali moduli didattici e delle ulteriori attività formative.

2. Il piano degli studi di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al comma 1, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente nel rispetto dei vincoli stabiliti dagli ordinamenti didattici.

3. Il piano degli studi è approvato dal consiglio di corso, tenuto conto dei criteri definiti dal Consiglio Accademico

4. Lo studente può richiedere di frequentare attività didattiche aggiuntive rispetto al piano degli studi prescelto sempre che ciò non costituisca onere di spesa per il Conservatorio. Il superamento delle suddette attività didattiche mediante esame o verifica attribuisce crediti comunque non eccedenti il 30% di quelli previsti dal corso cui lo studente è iscritto.

5. La presentazione da parte degli studenti dei rispettivi piani degli studi ha luogo entro i termini stabiliti dal Consiglio Accademico.

6. Lo studente può comunque proporre modifiche al piano degli studi all'inizio di ciascun anno accademico, approvate compatibilmente con le esigenze di funzionalità dei singoli corsi.

#### Art.15

##### (Fuori corso e ripetenza)

1. La ripetizione della frequenza di una disciplina nell'ambito del corso può essere concessa secondo modalità definite dalle singole istituzioni in autonomia e inserite nei singoli regolamenti dei corsi. La predetta disposizione si applica anche nel caso di mancato assolvimento degli obblighi di frequenza. In caso di mancato assolvimento degli obblighi di frequenza lo studente è tenuto a frequentare nuovamente la disciplina ottemperando per intero alle presenze prescritte dal corso. Non è ammessa la frammentazione pluriennale di frequenza di uno stesso corso.

2. Lo studente che, pur avendo completato gli anni di iscrizione, non abbia maturato i CFA sufficienti per essere ammesso a sostenere la prova finale, potrà usufruire di ulteriori anni accademici per completare il percorso formativo, assumendo la qualifica di studente fuori corso.

3. Lo studente che non concluda il corso di studi entro il doppio della durata dei corsi è dichiarato decaduto.

4. E' altresì dichiarato decaduto lo studente che al termine del terzo anno del primo livello e del secondo anno del secondo livello non abbia acquisito i crediti relativi al primo anno di corso.

**Art.16**  
**(Crediti formativi accademici)**

1. Il Conservatorio. aderisce al E.C.T.S. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dal Conservatorio. danno luogo all'acquisizione di crediti ai sensi della normativa in vigore.
2. Un credito corrisponde a venticinque ore di lavoro dello studente, comprensive dei tempi di frequenza delle lezioni, dei laboratori, dei seminari, delle esercitazioni e delle altre attività formative, dei tempi di studio e comunque di impegno personale necessari per completare la formazione per il superamento dell'esame o di altre forme di verifica del profitto, nonché per la realizzazione di altre attività artistiche o formative.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio determinano, sulla base dei decreti ministeriali, la misura dei crediti corrispondenti alle varie attività previste per il conseguimento del titolo di studio. Le tipologie previste sono: individuali; d'insieme o di gruppo; collettive teorico o pratiche; laboratori.
4. L'attività annuale media di uno studente impegnato a tempo pieno è stimata di norma in sessanta crediti.

**Art.17**  
**(Acquisizione e riconoscimento dei crediti)**

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:
  - a) il superamento delle prove d'esame e delle altre forme di verifica del profitto al termine delle diverse attività formative contemplate nell'ordinamento didattico, ferma restando, ove prevista, la quantificazione del profitto;
  - b) la partecipazione alle attività formative di produzione e di ricerca dell'Istituzione;
  - c) lo svolgimento, anche esternamente al Conservatorio, di attività formative, artistiche, di ricerca e di tirocinio professionale a scelta dello studente;
  - d) il superamento della prova finale.
2. Gli studenti che abbiano già compiuto attività formative contemplate nell'ordinamento didattico del corso di studio prescelto potranno ottenere il riconoscimento dei corrispondenti crediti su presentazione di specifica documentazione.
3. Gli studenti che, in un altro precedente corso di studio, abbiano già sostenuto presso il Conservatorio lo stesso esame previsto nell'attuale corso di studi prescelto, potranno ottenere il riconoscimento dell'esame e dei corrispondenti crediti su semplice domanda corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuto superamento dell'esame.
4. Nel caso di trasferimento da altro corso del Conservatorio. o da altra istituzione di pari grado, i consigli di corso interessati, sentiti i docenti delle discipline a cui si riferiscono le domanda di riconoscimento crediti, operano il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente sulla base dei seguenti criteri:
  - a) riconoscimento di crediti acquisiti nel corso di provenienza, fino al raggiungimento del totale del numero dei crediti dello stesso settore disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di destinazione, per ciascuna tipologia di attività formativa;
  - b) riconoscimento, sulla base delle affinità didattiche e di contenuto, di quelle attività formative non corrispondenti a insegnamenti attivati presso l'istituto e per le quali non sussista il riferimento comune del settore artistico-disciplinare;
5. Stante il riconoscimento di una misura sufficiente di crediti corrispondenti ad attività formative o lavorative già svolte, è lasciata all'autonomia del Conservatorio la possibilità di abbreviare la durata normale dei corsi di studio, contemplando la possibilità di iscrizioni ad anni successivi al primo.

**Art.18**  
**(Lingua comunitaria)**

Il Conservatorio attiva, anche in convenzione, appositi corsi per l'apprendimento obbligatorio di una lingua straniera dell'Unione Europea tenendo conto del grado di preparazione iniziale degli studenti.

**Art.19**  
**(Corsi frequentati presso istituti convenzionati di pari grado)**

Il Conservatorio può stipulare apposite convenzioni con altri istituti di pari livello al fine di consentire ai propri studenti di avvalersi degli insegnamenti ivi attivati. Le convenzioni disciplinano altresì le modalità per il rilascio, anche congiunto, dei titoli conseguiti.

#### Art.20

##### (Passaggi di corso e prosecuzione degli studi)

1. Lo studente di un corso accademico di primo livello può chiedere in qualunque anno di corso, con domanda inoltrata al Direttore, il passaggio ad altro corso di studio di corrispondente livello attivato presso il Conservatorio, con il riconoscimento totale o parziale dei crediti eventualmente già acquisiti ai fini del conseguimento del relativo titolo di studio.
2. I passaggi ad altri corsi di studio sono condizionati al superamento delle relative prove di ammissione.
3. I termini per la presentazione delle domande di passaggio di corso sono determinati annualmente dal consiglio accademico, sentite le competenti strutture didattiche.
4. È garantita la facoltà per gli studenti iscritti a un qualsiasi previgente ordinamento di optare per il passaggio ai corsi di diploma accademico di primo livello, previa verifica del possesso delle conoscenze e competenze richieste per l'ammissione ai corsi accademici.
5. La struttura didattica responsabile del corso di studio al quale lo studente intende trasferirsi delibera circa il riconoscimento dei crediti ritenuti validi per il nuovo curriculum e indica l'anno di corso al quale lo studente è ammesso. I crediti acquisiti, ma non riconosciuti validi ai fini del conseguimento del titolo di studio, rimangono comunque registrati nella carriera accademica dell'interessato.

#### Art. 21

##### (Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero)

1. Il Conservatorio favorisce gli scambi di studenti con istituti italiani o esteri di corrispondente livello sulla base di programmi internazionali di mobilità o di apposite convenzioni.

#### Art. 22

##### (Iscrizione a corsi singoli)

I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea in possesso di un diploma di scuola media superiore, o i cittadini extracomunitari in possesso di titoli di studio riconosciuti equipollenti, non iscritti ad alcun corso di studi presso istituti di Alta Formazione musicale possono chiedere di essere iscritti a singole discipline attivate nel Conservatorio, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d'esame e ad avere regolare attestazione dei crediti acquisiti. Sulle relative domande, corredate dall'indicazione del titolo di studio posseduto, da presentare con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio Accademico, deliberano le strutture didattiche competenti, tenuto conto dell'organizzazione didattica.

#### Art. 23

(Obiettivi, tempi e modi della programmazione, del coordinamento e della verifica delle attività formative).

1. La programmazione delle attività formative ha l'obiettivo di determinare, nell'ambito della disponibilità finanziaria del Conservatorio, i corsi di studio attivi in ciascun anno accademico. Essa è deliberata ogni anno dal Consiglio accademico entro il 10 settembre, sulla base delle indicazioni fornite dalle competenti strutture didattiche entro il 15 giugno precedente.
2. Il coordinamento delle attività formative ha l'obiettivo di assicurarne omogeneità e funzionalità e ha luogo durante tutto l'anno accademico. A tal fine, le strutture didattiche, nel rispetto della programmazione deliberata dal Consiglio accademico, provvedono alla definizione dei programmi didattici delle singole discipline e alla calendarizzazione delle attività.

3. Il monitoraggio e la verifica delle attività formative hanno l'obiettivo di accertare gli elementi di soddisfazione e di criticità osservati nel loro svolgimento, anche al fine di fornire elementi utili alla predisposizione della programmazione annuale delle attività.

#### Art. 24

(Procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali)

1. I compiti didattici annuali sono assegnati a ciascun docente dal Direttore, nel rispetto della programmazione didattica deliberata dal Consiglio accademico, sentite le competenti strutture didattiche, ai sensi delle disposizioni di legge e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro del personale docente.
2. I compiti didattici possono anche essere assegnati, a seguito di apposite procedure selettive e nel rispetto della normativa vigente, tramite contratti di collaborazione, nel solo caso in cui non sia stato possibile assegnare tali compiti a personale docente facente parte dell'organico dell'Istituto.

#### Art. 25

(Valutazione della qualità della didattica)

1. I consigli di corso provvedono, entro il 15 giugno di ogni anno, alla valutazione della qualità della didattica, e trasmettono al Consiglio accademico, entro lo stesso termine, una relazione sulle attività svolte e su eventuali elementi di criticità riscontrati, proponendo le modifiche agli ordinamenti didattici che si ritengono opportune, al fine di migliorarne efficienza ed efficacia.

#### Art. 26

(Corsi di formazione permanente e ricorrente)

1. Il Conservatorio ha facoltà di promuovere, anche in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici e privati, corsi per la formazione permanente e ricorrente al fine di:
  - a) Sviluppare conoscenze culturali e abilità e competenze musicali;
  - b) Favorire la crescita culturale degli adulti;
  - c) Contribuire all'educazione e alla formazione musicale dell'infanzia;
  - d) Concorrere alla diffusione della cultura musicale e della fruizione consapevole della musica.
2. Al termine dei corsi di cui al comma precedente rilascia agli interessati un'attestazione delle competenze acquisite e della frequenza.
3. L'attivazione dei corsi di cui sopra è approvata dal Consiglio accademico e per quanto di competenza dal Consiglio di amministrazione.

#### Art. 27

(Corsi di formazione musicale di base)

1. Il Conservatorio, fino all'attivazione della formazione musicale di base nell'ambito dell'istruzione primaria e secondaria, ha facoltà di attivare corsi di formazione musicale di base ai sensi dell'articolo 2, comma 8, sub d della legge 508/1999.
2. L'ordinamento e i programmi di studio dei corsi di cui al comma precedente, sono definiti in un apposito Regolamento, approvato dal Consiglio accademico e emanato dal Direttore.
3. Nel Regolamento di cui al comma precedente, sono altresì stabilite le norme per il rilascio di attestati riportanti le abilità e le competenze acquisite e la valutazione conseguita.
4. I corsi di base, strutturati in modo da consentire la frequenza agli alunni iscritti alla scuola secondaria di I e II grado, possono essere istituiti anche in forma convenzionata, secondo le linee guida indicate dal Ministero.

#### Art. 28

(Modifiche al Regolamento)

1. I corsi di studio attivati dal Conservatorio sono definiti nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente Regolamento, con l'indicazione delle scuole e del dipartimento di riferimento.

Nuovi corsi potranno essere attivati previa approvazione ministeriale e inserimento nel presente Regolamento.

2. Le eventuali modifiche al presente Regolamento, deliberate dal Consiglio accademico, sono sottoposte al competente Ministero per l'approvazione. Le modifiche possono essere proposte dal Direttore, dal Consiglio accademico, dalle strutture didattiche competenti o dalla Consulta degli studenti.

3. Fatti salvi i casi d'urgenza, le modifiche hanno valore dal successivo anno accademico.

4. L'istituzione di nuovi corsi di studio, nel rispetto delle procedure previste, è disposta con modifica integrativa del Regolamento, previa delibera del Consiglio di amministrazione in ordine alla congruità delle risorse umane, finanziarie e di dotazioni strumentali disponibili per la funzionalità dei corsi stessi.

Art. 29  
(Ordinamento previgente)

Il Conservatorio assicura la conclusione dei corsi e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici in precedenza vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. A tali studenti, che non optino per un corso di studio disciplinato dai nuovi ordinamenti, continuano ad applicarsi le norme precedentemente in vigore.

Art. 30  
(Opzione per i nuovi ordinamenti)

E' garantita la facoltà per gli studenti iscritti a un qualsiasi previgente ordinamento, che siano in possesso dei requisiti, delle conoscenze e delle competenze richieste per l'ammissione ai corsi accademici, di optare per il passaggio ai corsi di diploma accademico di primo livello. Il diritto di opzione ai corsi di studio del nuovo ordinamento è esercitabile nell'ambito delle scadenze annuali determinate dal Consiglio accademico.

Le strutture didattiche competenti, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio accademico nel rispetto del Decreto ministeriale in materia, riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici previgenti e le carriere degli studenti a tali ordinamenti iscritti.

Art. 31  
(Fonti normative pertinenti il Regolamento)

Il presente Regolamento è redatto nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei decreti in vigore e dello Statuto.

Art. 32  
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore all'atto della pubblicazione all'albo dell'Istituto.

*M• Antonio D'Antò*

---

Il Direttore